



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

○○◇○○

Allegato 3

Stazione Appaltante
Comune di Catenanuova
Pec.: info@pec.comune.catenanuova.en.it

PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA FINALIZZATE ALLA STIPULA DI CONTRATTI PUBBLICI

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio integrativo per l’infanzia spazio gioco per minori dai 18 ai 36 mesi di età di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante ricorso alla piattaforma MePA. CPV 85320000-8 Servizi sociali”

Tra

il Comune di Catenanuova (di seguito denominato Amministrazione), con sede in p.zza Aldo Moro, codice fiscale 80001380866, stazione appaltante e aggiudicataria per la procedura di cui trattasi, rappresentato da Domenica Zinna in qualità di Responsabile del IV Settore;

e

la Società
(di seguito denominata Operatore economico), con sede legale in,
vian.....
codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
..... in qualità di
.....

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- l’art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e nella pubblica Amministrazione";
- le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e, da ultimo, quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2025, approvato definitivamente con Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice degli appalti pubblici;
- la deliberazione di G.M. n. 6 del 22/01/2025 di “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2025-2027”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- la deliberazione di G.M. n. 52 del 17.06.2024 concernente Codice di comportamento dei dipendenti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall'Amministrazione.

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.

Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dall'Autorità, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.

Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Autorità impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

L'operatore economico e l'Autorità sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'operatore economico si impegna:

- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
 - a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della stazione appaltante;
 - a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
 - ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
 - a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della stazione appaltante;
 - a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. In caso contrario alla stazione appaltante disporrà l'immediata
-

- esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'operatore economico con il quale la stazione appaltante ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 Sanzioni

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

1. esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
2. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
3. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. A tal proposito, la Società accetta sin d'ora la previsione nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., per i casi in cui emerga il mancato rispetto del presente Patto di integrità da parte della Società medesima. Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 5 Obblighi della stazione appaltante

La stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dalla stazione appaltante, ed inerenti l'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione.

Qualora la stazione appaltante riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 6 Efficacia del patto di integrità

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e l'operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Catenanuova,

Per il Comune
Domenica Zinna

Per la ditta
(il legale rappresentante)

Allegato copia di documento d'identità in corso di validità.

N.B.: La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione dev'essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario e deve essere **firmata digitalmente**.
